

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

SAN MARCO IN LAMIS – FOGGIA

AVVISO

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

In esecuzione alla Deliberazione del Consiglio dei Delegati del 22.06.2010, n. 41, è convocata **L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI** per il giorno **03 OTTOBRE 2010** presso i seggi elettorali ubicati in ciascuno dei seguenti Comuni, onde procedere, ai sensi dello Statuto Consorziale, alla **ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI**:

- | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 1) CAGNANO VARANO | 5) MATTINATA | 9) SAN GIOVANNI ROTONDO |
| 2) CARPINO | 6) MONTE SANT'ANGELO | 10) SAN MARCO IN LAMIS |
| 3) ISCHITELLA | 7) PESCHICI | 11) SAN NICANDRO GARGANICO |
| 4) MANFREDONIA | 8) RIGNANO GARGANICO | 12) VICO DEL GARGANO |
| | | 13) VIESTE |

Le votazioni si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 secondo le modalità dello Statuto Consorziale.

A termini dell'art. 8 dello Statuto gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto possono farsi sostituire nell'Assemblea da altro iscritto nella stessa sezione e seggio mediante delega scritta, con firma autenticata da un Notaio o dal Segretario Comunale del Comune di residenza del Delegante, ovvero da funzionari del Consorzio all'uopo delegati dal Presidente.

Detta delega dovrà essere consegnata al Presidente del seggio elettorale al momento della votazione.

Si informa, inoltre, che ai termini dell'art. 37, lettera u) dello Statuto Consorziale, è in pubblicazione all'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel Comprensorio consorziale la relazione tecnica economica e finanziaria sull'attività svolta.

Si riporta di seguito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dello Statuto Consorziale, il testo degli artt. 6 e 8 dello Statuto stesso.

Art. 6 - L'assemblea ha il compito di eleggere il Consiglio dei Delegati.

Fanno parte dell'Assemblea e hanno diritto al voto gli iscritti nel catasto consortile che godono dei diritti civili e paghino il contributo consortile nella qualità di proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio ovvero di conduttori di terreni ricadenti nel comprensorio che, per obbligo derivante dal relativo contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote computandosi anche la quota del delegato.

La delega di cui al precedente comma deve essere conferita con atto scritto, autenticato da un notaio o dal Segretario comunale del Comune di residenza dei deleganti, ovvero da funzionari del Consorzio all'uopo delegati dal Presidente.

In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione il primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante dai registri del Consorzio.

Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nei precedenti terzo e quarto comma, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati, non oltre il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea elettorale.

Art. 7 - Ogni componente dell'assemblea ha diritto ad un voto che è uguale, personale e non delegabile se non nei limiti di cui al successivo comma.

Gli iscritti nell'Elenco degli aventi diritto al voto – inclusi i rappresentanti di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 6 – possono farsi sostituire nell'Assemblea da altro iscritto nella stessa sezione e seggio mediante delega scritta.

Tale delega, rilasciata con le stesse modalità di cui al quinto comma dell'art. 6, deve essere consegnata al PRESIDENTE del seggio elettorale. Ciascun soggetto non può cumulare più di due deleghe.